

(I lavori iniziano alle ore 14.35 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 420 presentata dalla Consigliera Frediani, inerente a "Utilizzo fondi tesoretto olimpico"

PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 420, presentata dalla Consigliera Frediani, che ha la parola per l'illustrazione.

FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.

Parliamo dei fondi del cosiddetto "tesoretto olimpico", cioè dei fondi risparmiati dall'evento delle Olimpiadi che ha riguardato Torino e provincia nel 2006.

Questi fondi sono stati assegnati attraverso la legge n. 65 dell'8 maggio 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006. Tale legge deve occuparsi di utilizzare correttamente le somme rimanenti dalla gestione delle Olimpiadi, principalmente per assolvere i debiti pregressi (quindi, liquidare i debiti rimasti dopo l'evento), per interventi di manutenzione straordinaria e per la riqualificazione degli impianti.

In questi anni, abbiamo assistito a un susseguirsi di informazioni in merito all'utilizzo di questi fondi. Pur rimanendo alcune criticità legate in particolar modo ad alcuni impianti, il caso più eclatante è quello della pista per bob, che rimane inutilizzata anche perché privata del liquido che consente la refrigerazione della pista, oltre ovviamente al trampolino, che tutti noi ben conosciamo, che anche giace utilizzato.

Non dico che ci siamo stupiti, ma ci siamo un po' preoccupati quando abbiamo appreso dell'accordo, risalente ad una decina di giorni fa, seguito ad un incontro tenutosi nel comune di Cesana, se non sbaglio, cui hanno partecipato anche esponenti della Giunta (il Presidente Chiamparino in primis e l'Assessore Reschigna), che ha determinato l'utilizzo di questi fondi per un piano di investimenti, il quale prevede soprattutto il coinvolgimento della Via Lattea.

Per concludere, con la nostra domanda attraverso questa interrogazione vorremo sapere se questo piano di investimenti sia coerente con le finalità della legge n. 65/2012, quindi con le finalità della Fondazione 20 Marzo 2006; poi, ovviamente, approfondiremo in merito all'equità di trattamento dei soggetti che dovrebbero essere coinvolti nei provvedimenti. Grazie.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Pentenero per la risposta.

PENTENERO Giovanna, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

In riferimento alla presente interrogazione si precisa quanto segue.

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge n. 21/2006, per il quale la Regione Piemonte ha promosso, con il Comune di Torino e la Provincia di Torino, la costituzione della Fondazione 20 Marzo 2006 "per le finalità di cui all'articolo 1", per il quale si intende "favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali".

Secondo l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 21/2006, "la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili e immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati".

La Fondazione 20 Marzo 2006 è stata costituita in data 20 settembre 2006 da Regione Piemonte, Provincia di Torino ora Città metropolitana, Città di Torino, con la partecipazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per dare continuità alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, eredità dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

Ai sensi del proprio statuto, la Fondazione 20 Marzo 2006 opera quale ente di diritto privato; l'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare attenzione alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio; nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.

La legge 8 maggio 2012, n. 65, recante "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", assegna le seguenti funzioni a Fondazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2: "La Fondazione 20 Marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi".

La legge n. 65/2012 ha carattere di assoluta eccezionalità e, come tale, richiede che la definizione delle nozioni di intervento contemplate dalla legge non possa prescindere dalla considerazione di contesto normativo a cui la stessa legge n. 65/2012 aderisce, ovvero la legge regionale n. 21/2006.

Ancorché non necessario, la Fondazione, già nel 2013, aveva intrapreso un processo di revisione del proprio statuto che, oltre ad altre modifiche, prevedesse anche l'inserimento di uno specifico riferimento alla funzione assegnatale dalla legge n. 65/2012.

Tale processo fu sospeso in attesa del percorso, avviato nel 2013, di approfondimento di carattere giuridico e contabile presso le Istituzioni, completato con la richiesta di parere alla Corte dei Conti sul tema delle valutazioni dei diritti conferiti; dall'esito di questo parere si sono potute desumere le più rappresentative modalità di esposizione in bilancio dei diritti medesimi.

All'esito della suddetta deliberazione della Corte dei Conti, è ripreso il processo di revisione dello statuto e, dopo ulteriori valutazioni e approfondimenti in ordine alle altre modifiche, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'inizio del 2015 di trasmettere le proposte di modifiche statutarie agli Enti Fondatori per l'iter procedurale necessario e i successivi adempimenti.

Le comunicazioni di riferimento inviate ai Fondatori sono due lettere, una di gennaio e l'altra di febbraio.

Alla luce di quanto esposto, la gestione dei fondi del "tesoretto olimpico" (intendendo per gestione l'individuazione, la tipologia e la priorità degli interventi) è compatibile con le finalità della legge n. 65/2012 e con lo statuto della Fondazione 20 Marzo 2006.

OMISSIS

*(Alle ore 15.38 il Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 15.40)